

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2146)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1975

Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni
eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni varie leggi hanno consentito al Ministero della pubblica istruzione di realizzare direttamente edifici scolastici sia per esigenze dovute ad eventi naturali (terremoto dell'Irpinia nel 1962; alluvioni e mareggiate nel 1966; infezione colerica in Campania, Puglia e Sardegna nel 1973), sia per fronteggiare situazioni di gravi carenze in alcune località. Esigenze e situazioni che consigliarono (leggi 15 febbraio 1961, n. 53; 26 gennaio 1962, n. 17; 18 dicembre 1964, n. 1358; 28 luglio 1967, n. 641), sin dal 1963, di fare ricorso

all'edilizia prefabbricata per motivi di urgenza e di ordine civile.

Per consentire maggiore speditezza nelle procedure, la legge 26 gennaio 1963, n. 47, sollecitamente approvata dalle Camere, dispose importanti deroghe all'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Con tale sistema vennero realizzati numerosi edifici in tempi che si possono considerare brevi rispetto a quelli occorrenti per analoghe costruzioni eseguite con materiali tradizionali.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro, proprio nei confronti delle opere di edilizia scolastica sperimentale prefabbricata, la normativa sulla revisione dei prezzi, prevista in via generale dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ha trovato un limite. Detto limite, infatti, è costituito dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, il quale dispone che il regime della revisione dei prezzi « non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 » (edilizia scolastica prefabbricata).

Lo stesso limite è stato in seguito mantenuto, in quanto le varie leggi via via succedutesi sull'edilizia scolastica, autorizzanti il Ministero della pubblica istruzione ad intervenire in modo diretto per la realizzazione di alcune opere aventi particolari finalità, non sono andate al di là di un formale richiamo della legge 26 gennaio 1963, n. 47, senza nulla aggiungere in merito al punto sulla revisione dei prezzi.

A parte alcuni tentativi fatti dalle imprese interessate circa l'interpretazione da dare all'articolo 4 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, che potrebbero riferirsi non al principio ma alla misura della revisione, passata dal 10 al 6 per cento, l'Amministrazione ha dovuto e deve, soprattutto per quanto concerne i più significativi interventi predisposti nel campo della sperimentazione di edilizia scolastica, in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, affrontare notevoli problemi con le imprese, sempre meno disponibili a realizzare programmi ministeriali sperimentali posti al di fuori della salvaguardia che l'istituto della revisione è in grado di offrire in un periodo di così manifesta instabilità economica.

È infatti noto che, tra il momento dell'offerta e quello dell'inizio dei lavori, intercorre un notevole periodo di tempo, che determina tra i due momenti un divario di prezzi talmente elevato da creare seri motivi di perplessità nelle ditte, ponendo l'Amministrazione stessa in difficoltà circa la realizzazione delle opere programmate.

Altra considerazione che spinge a chiedere l'ammissione della revisione riguarda la cir-

costanza, più volte sperimentata, che sono da ritenersi cadute le prospettive per un coordinamento sincronizzato delle più espressive caratteristiche (o che tali sembrano) di velocità e di economicità complessive del ciclo costruttivo mediante l'impiego della prefabbricazione, quanto meno fino al momento in cui si potrà passare a programmi più consistenti, in cui il fatto industriale sarà in grado di mostrare appieno la sua vera condizione.

Il riferimento al 1° luglio 1973 viene proposto nella considerazione che da quel periodo ha avuto inizio la fase degli aumenti più sensibili dei costi nel settore edilizio.

L'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 1481 del 1963 viene chiesto, oltre che per i motivi sopraindicati, anche perchè l'esperienza ha dimostrato che le costruzioni eseguite con i sistemi industrializzati e prefabbricati necessitano di tempi tecnici che, seppure inferiori a quelli delle categorie tradizionali, sono di durata tale da non potersi escludere la tutela della revisione.

È opportuno ricordare che la necessità di abrogare l'articolo 4 della legge n. 1481 del 1963 e di ammettere, quindi, la revisione dei prezzi per le opere di edilizia scolastica prefabbricata sperimentale prevista dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, ha trovato, peraltro, considerazione da parte di alcuni parlamentari che hanno presentato a tale scopo delle proposte di legge che non hanno avuto, però, corso a tutt'oggi.

Di queste proposte di legge una è stata presentata alla Camera dei deputati il 17 settembre 1971 dagli onorevoli Degan e de' Cocci e un'altra è stata presentata sempre alla Camera dei deputati in data 15 dicembre 1972 dagli onorevoli Tesini, Carenini, Mazzarino, Prandini e Sboarina.

Il presente disegno di legge non comporta alcun aggravio per la finanza dello Stato, in quanto trova la copertura finanziaria nei residui di stanziamenti tutt'ora esistenti in alcuni capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, concernenti l'attuazione del piano della scuola, o nei fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

La norma di cui al comma precedente ha effetto per la parte dei lavori eseguiti a partire dal 1° luglio 1973 e limitatamente alle variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla stipula dei contratti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.000 milioni, si provvede con le seguenti disponibilità residue di capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

capitolo 1571	L. 3.400.000.000
» 1578	» 8.627.830
» 1579	» 1.180.996
» 1793	» 562.309.955
» 2002	» 27.881.219
» 8806	» 2.000.000.000

Le disponibilità di cui al comma precedente saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione della somma di cui al medesimo precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.